



IMPORTANTE SENTENZA SULL'AGENTE UNICO

La sentenza riguarda 3 macchinisti per un totale di 5 giorni di sospensione e un rimprovero scritto, tutti provvedimenti annullati dal Collegio Arbitrale.

Si può fare notare le seguenti cose:

- 1) il riconoscimento del principio principale della "sicurezza" negli articoli dell'I.P.C.L.;
- 2) il diritto del macchinista ad impedire l'allontanamento del capotreno su sua decisione. Semmai solo successivamente l'Ente può contestare al macchinista le motivazioni;
- 3) il Collegio Arbitrale, pur non prendendo posizione sulle normative generali e sui principi giuridici, e quindi non prendendo in considerazione le parti dei rapporti dei macchinisti che coinvolgono principi generali, di fatto riconosce una talmente ampia gamma di possibilità concrete di insicurezza da giustificare comunque la richiesta del macchinista;
- 4) due dei sei provvedimenti non vengono presi in considerazione per il ritardo della contestazione.

FALCONE GIANCARLO

Il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato riunito presso la Direzione Compartimentale dell'Ente FS, Via A. Doria 5, composto dal Prof. Pasquale COSTANZO, Presidente, dalla Dott.ssa Annamaria Mariani in rappresentanza dell'Ente FS e dal Sig. Mario BARLETTA in rappresentanza dei dipendenti: macch. CALLO (4 giorni di sospensione) SACCANI (1 giorno) CANESSA (rimprovero scritto)

DELIBERA

di esaminare le pratiche in parola unitariamente, mettendo, se del caso, in rilievo eventuali specificità delle pratiche stessi. In primo battuta il Collegio prende in esame la normativa ritenuta applicabile ai casi, consistente essenzialmente nei disposti recati dall'art. 3 I.P.C.L.: a parere del Collegio, la citata normativa impone evidentemente che per determinati tipi di convoglio venga utilizzato accanto al Macchinista, invece di un Aiuto Macchinista (2° Macchinista), la figura del Capotreno come secondo Agente, il quale deve prendere "permanentemente" posto in cabina di guida con l'obbligo dell'osservanza dei segnali e di provocare, in caso di emergenza, l'arresto del convoglio.

Pertanto il Collegio riconosce come la "ratio" di questa disposizione sta nell'assicurare in ogni momento la sicurezza dell'esercizio. A tale "ratio" non fa del resto eccezione la successiva normativa recata dal comma 3 ... È vero infatti, che da questa stessa dizione deve argomentarsi la possibilità che il Capotreno sia occupato, ad esempio, nelle mansioni di controlleria, ma tale possibilità è subordinata dalla normativa all'assenza del Macchinista (cui il Capotreno si sarà preventivamente rivolto), il quale potrà impedire l'allontanamento del Capotreno sulla base di necessità che attengono appunto alla sicurezza dell'esercizio.

Dall'altro canto, in questa stessa linea, il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ha già avuto occasione di affermare la centralità del ruolo del Macchinista nel decidere se il Capotreno possa o non possa allontanarsi dalla cabina, negando che quest'ultimo possa contestare la decisione del Macchinista stesso (foglio 4.7.89 Macch. Callo) e rinviando ad una sede diversa l'eventuale contestazione sui motivi che hanno supportato il diniego opposto dal macchinista al capotreno... Quanto alle posizioni del Sig. Callo: preliminarmente il Collegio rileva che, delle 4 sanzioni irrogate, quelle portate dai fogli di punizione n°89 e 90, a causa dell'eccessivo tempo trascorso tra il fatto e la contestazione e a parte ogni diversa considerazione sulla stessa numerazione dei fogli di punizione, siano da considerarsi invalide per inattuabilità della contestazione. Pertanto il Collegio

DELIBERA

DI ANNULLARE le sanzioni irrogate con i fogli di punizione n°89 e 90.

Per quanto concerne le punizioni irrogate con i fogli di punizione n°82 e 83 il Sig. Barletta ritiene che le argomentazioni adottate dal Sig. Callo, suo rappresentato, riflettano necessità reali attinenti alla sicurezza dell'esercizio pertanto siano idonee a giustificare il comportamento dell'agente, per il quale chiede l'annullamento delle sanzioni.

Per contro la Dott.ssa Mariani, in rappresentanza dell'Ente, contesta tale idoneità poiché si tratterebbe di motivazioni spacciate per esigenze contingenti e riflettenti invece un'astratta elencazione di ipotesi di pericolo.

Dopo un'approfondita discussione sulle tesi contrapposte, emerge la possibilità di considerare le motivazioni adatte dal Callo più che inaccoglibili nel merito come inadeguatamente sorrette dall'indicazione chiara e perspicua delle contingenti necessità attinenti alla sicurezza dell'esercizio: inadeguatezza verosimilmente comprensibile poiché all'epoca, a differenza di oggi, mancavano punti di riferimento certi in proposito.

Al proposito il Collegio coglie l'occasione per sottolineare come la normativa, alludendo alle necessità che devono sorreggere il diniego del Macchinista al Capotreno di allontanarsi richiedono logicamente, da parte del Macchinista, la dimostrazione della sussistenza di tale necessità, preferibilmente, se possibile, già in sede di compilazione del TV 306 E oppure con comunicazione dettagliata al Capotreno che non mancherà di farne il debito rapporto.

Il Collegio, infine, ritiene di dover richiamare l'attenzione sulla circostanza che il diniego di allontanamento deve essere fondato su necessità di carattere così permanente da impedire persino una breve e temporanea assenza (v. art. 3 c. 3 I.P.C.L.). Tutto ciò premesso, in via conciliativa, il Collegio all'unanimità

DELIBERA

DI ANNULLARE le sanzioni irrogate al Sig. Callo con i fogli di punizione n°82 e 83.

Quanto al Sig. Canessa, la posizione del dipendente viene fatta oggetto di approfondimento: in particolare il Sig. Barletta richiama le ragioni fatte valere dal Saccani nella lettera 20.6.89, mentre la Dott.ssa Mariani pur non consentendo sulla fondatezza delle ragioni di ordine giuridico e di opportunità adatte dal Saccani, ritiene di poter aderire alle ragioni di "sicurezza" dallo stesso prospettate. Più in generale il Collegio ritiene nell'occasione di sottolineare come fra le necessità adducibili per pretendere la permanenza in cabina del Capotreno non possano essere ricomprese quelle attinenti alle modalità di controlleria, né quelle poggiati su presunte contraddittorietà o in conseguenze normative (pur se al proposito, specie con riguardo all'art. 3 I.P.C.L. il Sig. Barletta espone le sue perplessità). Fondate e serie appaiono invece le ragioni attinenti alla sicurezza come nel caso del Macchinista Saccani, il quale in particolare fa appello alla particolare pervietà del tracciato e alla circostanza della sua scarsa familiarità del tracciato stesso. Per le stesse ragioni all'unanimità il Collegio

DELIBERA

DI ANNULLARE il foglio di punizione n° 88 del 4.7.89.

Per quanto riguarda il Sig. Canessa si tratta ad avviso del Collegio di una situazione praticamente analoga a quella del Sig. Saccani.